

**COMUNE DI VIDRACCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

Ordinanza n° 8 /'19

Vidracco, li 24.10.2019

**Oggetto: Divieto di vendita, somministrazione, trasporto, detenzione e consumo di bevande contenute in qualsiasi contenitore di vetro o in lattina, in occasione della festa "Halloween 2019";**

**IL SINDACO**

- **Premesso** che la Proloco di Vidracco ha organizzato per **SABATO 26 OTTOBRE 2019** l'evento denominato "Halloween 2019";
- **Preso atto** dei fatti di cronaca occorsi a Torino, in Piazza San Carlo, che hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni di questo Paese sul tema della sicurezza pubblica nell'ambito del «processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni (cfr., Prefettura di Torino U.T.G. in Pubbliche manifestazioni e sicurezza)»;
- **Considerato** che la vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, il loro conseguente consumo e successivo abbandono su area pubblica, associati al contestuale affollamento della stessa, potrebbe costituire fonte di pregiudizio per l'incolumità delle persone oltre che causa di illeciti contro il patrimonio pubblico e privato, dovuti all'utilizzo improprio di oggetti simili quali strumenti atti ad offendere nonché a cagionare lesioni accidentali;
- **Rilevata** la necessità di vietare, per la manifestazione sopra citata, nella giornata di svolgimento dell'evento e in aree delimitate: la vendita, la somministrazione, il trasporto, la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine;
- **Visti** gli artt. 1, 9 e 86 del R. D. del 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- **Visto** l'art. 54 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- **Vista** la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 38;

**ORDINA**

1. ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, ai commercianti su aree pubbliche, il **divieto di somministrazione e vendita di qualunque bevanda in qualsiasi contenitore di vetro nonché in lattina nel giorno di sabato 26 ottobre 2019.**  
Gli esercizi abilitati alla ristorazione possono somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto di qualunque bevanda in qualsiasi contenitore di vetro e in lattina.
2. **a chiunque il divieto** di trasportare e detenere contenitori in vetro e lattina.

E' consentita la commercializzazione e la detenzione di bevande in bicchieri di plastica leggera o carta.

Per le violazioni della presente ordinanza si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si precisa che per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunale e alle ordinanze sindacali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

**AVVERTE**

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online, e viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino e al Comando Stazione Carabinieri di Castellamonte. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

*Amabile*